

Collegamento negoziale rilevante solo se elusivo dell'imposta di registro

di Angelo Busani (*)

A seguito della **sentenza** della **Corte costituzionale n. 158/2020** viene definitivamente acquisito il principio secondo il quale l'**imposta di registro** è applicabile solo con riguardo agli **effetti giuridici** del singolo atto presentato per la registrazione, senza che abbiano rilevanza né elementi non risultanti da detto atto, né l'eventuale connessione che l'atto abbia con altri atti ritenuti in collegamento con esso. Il **collegamento negoziale** è rilevante solo ove sia giudicabile in termini di **operazione priva di sostanza economica**, effettuata essenzialmente al fine di conseguire un vantaggio fiscale indebito.

Con la sentenza n. 158/2020 (1) la Corte costituzionale, decidendo nel senso dell'infondatezza di una questione di costituzionalità rimessale d'ufficio dalla Corte di cassazione (2) (nell'ambito di un giudizio ove si di-

scuteva della riqualificazione, in termini di *asset deal*, di una fattispecie composta da un conferimento d'azienda e dalla successiva cessione del capitale sociale - c.d. *share deal* (3) - della società conferitaria), dovrebbe porre la

(*) *Notaio in Milano*

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.

(2) Cfr. Cass., 23 settembre 2019, n. 23549, in *Riv. Dir. Trib.*, 2020, II, 14, con nota di Fedele, "La Cassazione porta alla Corte costituzionale la questione della rilevanza dei collegamenti negoziali ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro", in *Corr. Trib.*, n. 11/2019, pag. 987; e in *il fisco*, n. 39/2019, pag. 3771, ove è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., dell'art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

(3) La questione della riqualificazione della cessione del capitale sociale di una società come cessione di azienda venne inizialmente negata da Comm. trib. centr., 22 luglio 1942, n. 59153, in *Giur. Imp. Reg. Neg.*, 1943, 67, 282.

Questa opinione venne però avversata da decisioni di segno contrario che identificarono la cessione delle quote di partecipazione come cessioni di azienda: cfr. Comm. trib. centr., 28 gennaio 1947, n. 87154, in *Giur. Imp. Reg. Neg.*, 1950, 19, 66; e Comm. trib. centr., 7 maggio 1948, n. 97773, in *Giur. Imp. Dir.*, 1950, 143, 528.

Quest'ultima posizione venne poi ribaltata definitivamente (da Cass., 27 dicembre 1948, in *Riv. Leg. Fisc.*, 1949, 377; Cass., 19 luglio 1950, in *Riv. Leg. Fisc.*, 1950, 894; e soprattutto da Comm. trib. centr., SS.UU., 16 luglio 1952, n. 38977, *Riv. Leg. Fisc.*, 1953, 357) e la vicenda si acquietò nel senso della non identificabilità di una cessione di azienda in una cessione di partecipazioni al capitale sociale.

La giurisprudenza successiva si orientò dunque, senza più tentennamenti, in questa direzione: cfr. Cass., 28 luglio 1972, n. 2577, in *Rass. Avv. Stato*, 1972, I, pag. 1172, con nota di Bafille; in *Giur. Imp.*, 1972, II, pag. 555; in *Riv. Leg. Fisc.*, 1973, III, pag. 804; in *Giur. It.*, 1974, I, 1, pag. 436; Comm. trib. centr., 26 marzo 1981, n. 3636, in *Comm. Trib. Centr.*, 1981, I, pag.

441; Comm. trib. centr., 19 maggio 1981, n. 3638, in *Giur. Imp.*, 1982, pag. 531; Comm. trib. centr., 30 giugno 1998, n. 3639; Comm. trib. centr., 25 ottobre 1983, n. 3290, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce Ricchezza mobile (imposta), n. 30; Comm. trib. centr., 3 agosto 1984, n. 7826, in *Comm. Trib. Centr.*, 1984, I, pag. 481; Comm. trib. centr., 7 luglio 1998, n. 3750, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce Registro (imposta), n. 166; Cass., 14 aprile 2003, n. 5862, in *Gius.*, n. 16-17/2003, pag. 1895; e in *Arch. Civ.*, 2004, pag. 288.

Senonché la questione è tornata alla ribalta nel primo decennio del ventunesimo secolo ed è stata decisa negativamente dalla maggior parte dei giudici di merito: ad esempio, da Comm. trib. prov. di Salerno, 11 novembre 2008, n. 461, in *Corr. Trib.*, n. 28/2009, pag. 2300; Comm. trib. prov. di Treviso, 22 aprile 2009, n. 41, in *Dial. Trib.*, n. 1/2010, pag. 108, con nota di Sepio - Lupi, "Contro la riqualificabilità, come cessione di azienda, del conferimento seguito da cessione delle partecipazioni"; e in *Corr. Trib.*, n. 29/2009, pag. 2331, con nota di Beghin, "L'abuso del diritto nella indefettibile prospettiva del 'vantaggio fiscale'", Comm. trib. reg. Veneto, 18 maggio 2010, n. 66, in *Dir. prat. trib.*, 2011, 4, 2, pag. 763, con nota di Marongiu, "Contrasti tra principi veri e asseriti: elusione e affidamento"; Comm. trib. prov. di Milano, 19 novembre 2010, n. 388 (sulla quale cfr. Busani, "Lecita la cessione di azioni dopo il conferimento di azienda", in *Il Sole - 24 Ore* del 27 novembre 2010), in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 4/2011, pag. 358, con nota di Galeano-Ceni, "Imposta di registro sulle operazioni di conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni"; in *Notariato*, n. 2/2011, pag. 229; in *Riv. dir. trib.*, 2011, II, pag. 226, con nota di Pedrotti, "Conferimento di ramo di azienda e successiva cessione di quote attribuite al soggetto conferente. Considerazioni intorno alla presunta elusività dell'operazione ai fini dell'imposta di registro"; e in *il fisco*, n. 47/2010, pag. 7670, con nota di Turis, "Abuso del diritto e qualificazione dei contratti nell'imposta di registro"; Comm. trib. prov. di Rimini, 11 maggio 2011, n. 184; Comm. trib. prov. di Prato, 29 giugno 2011, n. 65, in *Corr. Trib.*, n. 39/2011, pag. 3226, con nota di Gallio, "Conferimento di azienda e cessione di partecipazioni senza elusione d'imposta di registro"; Comm. trib. Il gr. Trentino-Alto Adige Bolzano, 5 agosto 2011, n. 59, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 12/2011, pag. 1073, con nota di Mazza, "Conferimento d'azienda seguito

parola “fine” al pluridecennale dibattito (4) in ordine:

- a) alla configurazione dell’imposta di registro come “imposta d’atto”;
- b) alla individuazione della materia imponibile dell’imposta di registro negli “effetti giuridici” piuttosto che negli “effetti economici” dell’atto presentato alla registrazione;
- c) alla natura “interpretativa” o “antielusiva” dell’art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico dell’imposta di registro) (5);
- d) alla rilevanza, ai fini della tassazione, degli elementi extratestuali rispetto agli elementi risultanti dall’atto sottoposto alla registrazione;

e) alla rilevanza, ai fini della tassazione, del rapporto tra l’atto presentato alla registrazione e altri atti che eventualmente a esso risultino connessi in base al loro ritenuto collegamento negoziale.

Detto dibattito pluridecennale è passato attraverso (volendo menzionarsi solamente gli episodi normativi e volutamente tralasciando il complesso e altalenante percorso della giurisprudenza, emanata sia prima (6) che dopo (7) l’entrata in vigore dell’art. 10-bis (8), Legge 27 luglio 2000, n. 212):

- a) la specificazione (ad opera dell’art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per il quale “[l]e imposte sono applicate secondo la intrin-

dalla cessazione della partecipazione: impossibile riqualificare l’operazione e ravvisare una fattispecie elusiva”; Comm. trib. prov. di Milano, 22 dicembre 2011, n. 380 e Comm. trib. prov. di Milano, 22 dicembre 2011, n. 381; Comm. trib. prov. di Milano, 10 febbraio 2012, n. 43, in *Notariato*, n. 4/2012, pag. 444; e in *Obbl. Contr.*, n. 8-9/2012, pag. 637, con nota di Corasaniti; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 marzo 2012, n. 32; Comm. trib. prov. di Milano, 14 marzo 2012, n. 88; Comm. trib. reg. Lombardia, 27 marzo 2012, n. 68; Comm. trib. prov. di Milano, 17 aprile 2012, n. 153, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 12/2012, pag. 988, con nota di Baboro, “Trasferimento indiretto di ramo d’azienda realizzato con diversi atti: elusività ai fini del registro e tutele procedurali”; Comm. trib. prov. di Milano, 22 maggio 2012, nn. 147-150; Comm. trib. prov. di Milano, 29 maggio 2012, n. 168, in *Notariato*, n. 5/2012, pag. 588; in *il fisco*, n. 36/2012, pag. 5875, con nota di De Pirro - Palladini, “Conferimento di azienda e successiva cessione delle quote ed elusione dell’imposta di registro”; in *il fisco*, n. 29/2012, pag. 4637, con nota di Turis, “Non è elusivo il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni a una terza società”; Avolio - Santacroce, “Elusività degli ‘share deals’ preceduti da conferimento d’azienda: verso una soluzione definitiva?”, in *Corr. Trib.*, n. 3/2012, pag. 2697; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 24 settembre 2012, n. 126; Comm. trib. prov. di Milano, 29 novembre 2012, n. 118; Comm. trib. prov. di Milano, 13 dicembre 2012, n. 315, in *Notariato*, n. 3/2013, pag. 350; Comm. trib. prov. di Milano, 3 gennaio 2013, n. 1, in *Notariato*, n. 3/2013, pag. 351; Comm. trib. reg. Lombardia, 30 aprile 2013, n. 60; Comm. trib. reg. Lombardia, 2 agosto 2013, n. 81, in *Notariato*, n. 1/2014, pag. 105; Comm. trib. prov. di Varese, 8 ottobre 2013, n. 148; Comm. trib. reg. Lombardia, 3 dicembre 2013, n. 277; Comm. trib. prov. di Bergamo, 21 luglio 2014, n. 553; Comm. trib. reg. Lombardia, 10 febbraio 2015, n. 390; Comm. trib. prov. di Lodi, 23 marzo 2015, n. 62; Comm. trib. reg. Lombardia, 14 aprile 2015, n. 1487; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 giugno 2015, n. 2481, in *Notariato*, n. 5/2015, pag. 543; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 luglio 2015, in *Notariato*, n. 5/2015, pag. 544; Comm. trib. reg. Lombardia, 14 settembre 2015; Comm. trib. prov. di Lodi, 24 marzo 2016; Comm. trib. reg. Toscana, 8 novembre 2016, in *Notariato*, n. 1/2017, pag. 82.

In senso contrario, una minoranza di pronunce di merito (Comm. trib. prov. di Firenze, 29 settembre 2009, n. 90; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 9 ottobre 2009, n. 190, sulla quale cfr. Busani, “Elusivi il conferimento e la cessione di quota”, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 febbraio 2010, in *Dir. prat. trib.*, 2010, 3, 2, pag. 569, con nota di Corasaniti, “Le sanzioni *antitrust* al vaglio della Corte di cassazione”; in *Corr. trib.*, n. 4/2010, pag. 315; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 2/2010, pag. 156, con nota di Beghin, “L’imposta di registro e l’interpretazione degli atti incentrata sulla

sostanza economica nell’abracadabra’ dell’abuso del diritto”; Comm. trib. prov. di Treviso, 25 gennaio 2010, n. 9; Comm. trib. reg. Piemonte, 12 febbraio 2010, nn. 10 e 11; Comm. trib. reg. Lombardia, 3 marzo 2011, n. 36, e Comm. trib. prov. di Milano, 10 maggio 2011, n. 142; Comm. trib. prov. di Milano, 11 novembre 2011, n. 338; Comm. trib. prov. di Pordenone, 21 novembre 2011, n. 168; Comm. trib. prov. di Milano, 15 maggio 2012, n. 102, in *Dial. Trib.*, n. 5/2012, pag. 527, con nota di Carpentieri - Vignoli, “Cedere quote di società equivale a cedere i beni posseduti dalle società?”; Comm. trib. reg. Lombardia, 16 luglio 2012, n. 89; Comm. trib. reg. Lombardia, 29 gennaio 2014, n. 519; Comm. trib. prov. di Bologna, 3 febbraio 2014, n. 174, in *Corr. Trib.*, n. 26/2014, pag. 2036, con nota di Murgo, “Le irrazionalità nella riqualificazione della cessione di partecipazione in cessione d’azienda ai fini del registro”; Comm. trib. prov. di Firenze, 7 marzo 2014, n. 325; Comm. trib. reg. Lombardia, 7 settembre 2015; Comm. trib. reg. Toscana, 2 febbraio 2016, n. 161; Comm. trib. reg. Lazio, 29 marzo 2016; Comm. trib. reg. Lazio, 12 maggio 2016; Comm. trib. reg. Lazio, 28 dicembre 2016, n. 9455) e la dominante giurisprudenza di legittimità: Cass., 30 giugno 2011, n. 14367; Cass., 19 marzo 2013, n. 6835, in *Notariato*, n. 3/2013, pag. 349; in *Contratti*, n. 7/2013, pag. 726; e in *Corr. Trib.*, n. 16/2013, pag. 1280, con nota di Rizzardi, “Abuso del diritto tra principi consolidati e incertezze nei casi concreti”; Cass., 28 giugno 2013, n. 16345, in *Corr. Trib.*, n. 42/2013, pag. 3358, con nota di Martinelli, “Conferimento d’azienda e cessione di partecipazione nel registro: spunti dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass., 18 dicembre 2013, n. 28259, in *Notariato*, n. 1/2014, pag. 103; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3481, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 6/2014, pag. 496, con nota di Fanni, “L’art. 20 del T.U.R. tra natura antielusiva e valutazione degli effetti giuridici degli atti nella circolazione indiretta delle aziende”; Cass., 19 marzo 2014, n. 6405; Cass., 9 maggio 2014, n. 10080; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21770, in *Notariato*, n. 6/2014, pag. 683; in *Dial. Trib.*, n. 4/2014, pag. 398, con nota di Bardini - Stevanato, “Partita ancora da giocare su conferimento/cessione d’azienda nell’imposta di registro”; e in *il fisco*, n. 43/2014, pag. 4274, con nota di Brandi, “Ai fini dell’imposta di registro la sostanza prevale sulla forma”.

(4) Lo si veda illustrato in Busani, *L’imposta di registro. Le imposte ipotecaria e catastale. L’imposta sostitutiva per i finanziamenti*, Milano, 2018, pagg. 603-696.

(5) Al Testo Unico dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986.

(6) Cfr. Busani, *L’imposta di registro*, cit., pag. 628.

(7) Cfr. Busani, *L’imposta di registro*, cit., pag. 665.

(8) L’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, è stato introdotto (con effetto dal 1° ottobre 2015) dall’art. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione dell’art. 5, Legge 11 marzo 2014, n. 23.

seca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”) che “gli effetti degli atti” (espressione recata dall’art. 8, comma 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per il quale “[l]e tasse sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda la forma apparente [...]”) sono, appunto, gli effetti “giuridici” e non gli effetti “economici” (l’espressione “effetti giuridici” è stata poi pedissequamente riproposta nell’art. 20, T.U.R.);

b) l’introduzione nel nostro ordinamento (con l’art. 10, Legge 29 dicembre 1990, n. 408) e il successivo affinamento (art. 37-bis (9), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (10); art. 10-bis,

Legge n. 212/2000) della legislazione antielusiva;

c) la modifica del tenore letterale dell’art. 20, T.U.R., che ora recita: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato (11) alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti (12)”;

d) la qualificazione (13) (ad opera dell’art. 1, comma 1084, Legge 30 dicembre 2018, n. 145) (14) in termini di “interpretazione autentica” (e, quindi, aventi applicazione retroattiva) delle predette modificazioni apportate all’art. 20, T.U.R., dalla Legge n. 205/2017.

(9) Introdotto dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

(10) Al fine dichiarato inapplicabile all’imposta di registro: cfr. Cass., 19 giugno 2013, n. 15319, in *Notariato*, n. 5/2013, pag. 556; in *Dial. Trib.*, n. 6/2013, pag. 631, con nota di Carunchio - Lupi, “Accolli di debito, cessione di quote e qualificazione degli atti nell’imposta di registro”; in *Dial. Trib.*, n. 2/2014, pag. 204, con nota di Perrone - Lupi - Stevanato, “Accollo di debito tra cessione e conferimento: natura giuridica, effetti economici ed ipotetiche elusioni”; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 1/2014, pag. 53, con nota di del Vaglio, “Sono elusivi gli atti di apporto ai fondi immobiliari?”; in *Giur. It.*, n. 3/2014, pag. 557, con nota di Cané, “Imposta di registro sull’apporto di beni ad un fondo immobiliare seguito da cessazione delle quote”; in *il fisco*, n. 31/2013, pag. 4743, con nota di Baruzzi, “La fiscalità dei fondi comuni di investimento immobiliare: i primi orientamenti giurisprudenziali”.

(11) L’espressione “dell’atto presentato” è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in sostituzione della previgente espressione (“degli atti presentati”), dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(12) L’espressione “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti” è stata aggiunta, al previgente testo dell’art. 20, T.U.R., a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), Legge n. 205/2017.

(13) Cfr. Basilavecchia, “Quel che resta dell’atto: considerazioni sull’imposta di registro”, in *Corr. trib.*, 2019, pag. 476; Busani, “Non assoggettabili al registro gli atti tra di essi collegati e la loro sostanza economica”, in *Corr. Trib.*, 2017, pag. 2135; Carinci, “Parola fine sulla natura interpretativa della modifica apportata all’art. 20 T.U.R. dalla Legge di bilancio 2018”, in *il fisco*, 2019, pag. 335; Carinci, “L’efficacia temporale del nuovo art. 20 T.U.R.”, in *il fisco*, n. 9/2018, pag. 848; Giusti, “La riforma dell’art. 20: un’occasione persa?”, in *Riv. dir. trib.*, 2019, I, pag. 711; Pellicchia - Mariella, “L’interpretazione degli atti ai fini del registro: l’epopea continua”, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2018, pag. 399; Renda - Stancati, “L’efficacia temporale delle modifiche all’art. 20 del T.U.R.”, in *Corr. Trib.*, n. 21/2018, pag. 1631; Tundo, “Un ‘legislatore’ volitivo restituisce l’imposta di registro alla sua tradizione”, in *Corr. Trib.*, 2019, pag. 274; Zizzo, “Retroattive le modifiche all’art. 20 del T.U.R.?”; in

Corr. Trib., n. 26/2018, pag. 2011.

(14) L’intervento interpretativo del 2018 venne sollecitato dopo che la normativa emanata nel 2017 venne prevalentemente intesa avere una portata innovativa (e, quindi, non retroattivamente applicabile anche agli atti impositivi emanati anteriormente al 1° gennaio 2018): cfr. Busani - Deotto, “Registro, la parola dell’Agenzia: norme irretroattive”, in *Il Sole - 24 Ore* del 2 febbraio 2018, ove si riferisce del fatto che, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata svoltosi il 1° febbraio 2018, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che, in base al principio *tempus regit actum*, la modifica dell’art. 20, T.U.R. (ad opera dell’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non aveva valenza interpretativa e, quindi, trova applicazione “con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli Uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

Nel senso della irretroattività cfr. anche Cass., 26 gennaio 2018, n. 2007 (sulla quale cfr. Busani, “Registro, stretta della Cassazione”, in *Il Sole - 24 Ore* del 30 gennaio 2018; Busani, “Nuovo Registro in linea con lo Statuto”, in *Il Sole - 24 Ore* del 31 gennaio 2018), in *Corr. Trib.*, n. 11/2018, pag. 864, con nota di Damiani, “L’art. 20 T.U.R., rimosso un feticcio e recuperato l’antidoto antiabuso”; in *Rass. trib.*, n. 1/2018, pag. 223, con nota di Tabet, “Il collegamento negoziale tra riqualficazione ed abuso”; e in *il fisco*, n. 7/2018, pag. 676, con nota di Borgoglio, “Non ha efficacia retroattiva la modifica della *ex norma* antielusiva ai fini dell’imposta di registro”; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2009, in *il fisco*, n. 7/2018, pag. 695; Comm. trib. prov. di Milano, 12 febbraio 2018, in *il fisco*, n. 9/2018, pag. 889, con nota di Borgoglio, “Preclusa al Fisco la riqualficazione ‘economica’ degli atti registrati anche prima del 2018”; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4407, in *il fisco*, n. 11/2018, pag. 1086, con nota di Borgoglio, “Gli atti antecedenti al 2018 possono essere riqualficati sulla base della previgente normativa del registro”; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4589; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4590, in *il fisco*, n. 11/2018, pag. 1097; Cass., 9 aprile 2018, n. 8619; Cass., 13 novembre 2018, n. 29084. Invece, nel senso della retroattività della norma in questione, cfr. Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 31 gennaio 2018, in *il fisco*, n. 7/2018, pag. 698; Comm. trib. prov. di Milano, 27 marzo 2018, n. 1358, in *il fisco*, n. 16/2018, pag. 1597; Comm. trib. reg. Lazio, 12 aprile 2018, n. 2655.

**Per la Consulta
rilevano gli effetti
giuridici
dell'atto presentato
alla registrazione**

In esito a questo percorso, la pronuncia della Corte costituzionale ha, dunque, definitivamente stabilizzato l'osservazione in base alla quale la tassazione degli atti presentati alla registrazione si deve compiere osservando l'atto in sé e per sé, senza che possano avere alcuna rilevanza:

a) gli elementi extratestuali, vale a dire qualsiasi dato che incida sulla tassazione applicabile e che non risulti dall'atto presentato alla registrazione a meno che non sia la legge a stabilirlo (si pensi, ad esempio, alla tassazione degli atti enunciati nel-

l'atto enunciante, i quali sono soggetti a tassazione in uno con l'atto enunciante ai sensi dell'art. 22, T.U.R.);

b) atti che si ritengano in connessione, in ragione del loro collegamento negoziale, con quello presentato alla registrazione (in altre parole, non è possibile la tassazione in termini di "cessione di azienda" della combinazione tra un atto di aumento del capitale sociale con conferimento di azienda e un successivo atto di cessione del capitale sociale della società conferitaria).

Ciò non toglie che il collegamento negoziale non possa essere osservato in termini di sua ritenuta elusività: ma, a questo riguardo, l'Amministrazione deve procedere ai sensi dell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (la cui "utilizzabilità" nell'ambito dell'imposta di registro è espressa-

LA GIURISPRUDENZA

Rilevanza degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 158/2020 ha definitivamente stabilizzato l'osservazione in base alla quale la tassazione degli atti presentati alla registrazione si deve compiere osservando l'atto in sé e per sé, **senza** che possano avere alcuna **rilevanza**:

- a) gli **elementi extratestuali**, vale a dire qualsiasi dato che incida sulla tassazione applicabile e che non risulti dall'atto presentato alla registrazione a meno che non sia la legge a stabilirlo;
- b) gli **atti** che si ritengano in **connessione**, in ragione del loro collegamento negoziale, con quello presentato alla **registrazione**. Ciò non toglie che il **collegamento negoziale** non possa essere osservato in termini di sua ritenuta **elusività**: ma, a questo riguardo, l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, senza poter "utilizzare" l'art. 20, T.U.R., come norma antielusiva.

mente confermata dall'art. 53-bis, T.U.R.), senza poter "utilizzare" l'art. 20, T.U.R., come norma antielusiva (15).

In sostanza, secondo la Corte costituzionale, "la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro e, in particolare, con la natura di 'imposta d'atto' storicamente riconosciuta al tributo di registro". E anche se, *de iure condendo*, l'impostazione della legge di registro possa apparire "in parte obsoleta rispetto all'evoluzione delle tecniche contrattuali, tale natura non risulta

superata dal legislatore positivo" cosicché la tassazione deve essere "circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione" "senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori" che non risultano dall'atto volta per volta presentato alla registrazione.

Perde, pertanto, consistenza la tesi del giudice remittente secondo la quale la natura di "imposta d'atto", propria dell'imposta di registro, non osterebbe a dar rilievo a elementi interpretativi esterni all'atto presentato alla registrazione, e ciò al fine di appuntare la tassazione sulla "causa reale" di tale atto e, quindi, allo "scopo economico unitario" raggiunto dalle parti attraverso la combinazione e il coordinamento degli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, così disvelandone l'"intrinseca natura".

(15) Sul potere di riqualificazione antielusiva degli atti presentati per la registrazione cfr. Busani, *L'imposta di registro*, cit., pag. 656.

LA SENTENZA

Corte costituzionale, Sent. 21 luglio 2020 (10 giugno 2020), n. 158 - Pres. Cartabia - Red. Antonini (*stralcio*)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, secondo la formulazione risultante dalle modificazioni apportate dalla Legge di bilancio 2018, laddove esclude la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di riqualificare gli atti sottoposti a registrazione sulla base di elementi extratestuali o al collegamento tra una pluralità di atti.

Svolgimento del processo

(*Omissis*)

Motivi della decisione

1.- La Corte di cassazione, Sezione quinta civile, con ordinanza del 23 settembre 2019 (reg. ord. n. 212 del 2019), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), così "come risultante dagli interventi apportati dall'art. 1, comma 87" *rectius* comma 87, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

La Corte di cassazione rimettente, dopo aver illustrato analiticamente le ragioni per le quali non ritiene "potenzialmente assorbenti" i motivi di gravame, diversi dalla questione relativa alla portata del menzionato art. 20, conclude che, per effetto dell'art. 1, comma 1084, della Legge n. 145 del 2018, a norma del quale "l'art. 1, comma 87, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del Testo Unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131", non è possibile decidere la controversia senza fare applicazione della norma denunciata.

Ciò premesso, secondo il giudice *a quo* tale "nuova e più ristretta" formulazione del citato art. 20 sarebbe lesiva:

a) dell'art. 53 Cost., sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, in quanto - in contrasto con il principio "imprescindibile ed anche storicamente radicato" della prevalenza della sostanza sulla forma - "l'essenzialità del collegamento negoziale dall'opera di qualificazione giuridica dell'atto produce l'effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva";

b) dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che "a pari manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possano corrispondere imposizioni di diversa entità ... a seconda che ... le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale piuttosto che con più atti collegati", non essendo il collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento non omogeneo delle situazioni prese a comparazione.

2.- Va preliminarmente ribadita l'ordinanza dibattimentale del 10 giugno 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalle società T.E.P. spa e M.E.P. S.r.l., in quanto relativo a soggetti estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

3.- La S.G.D. S.r.l. a socio unico, costituita in giudizio, ha eccepito la manifesta inammissibilità delle questioni prospettate dal rimettente in ragione della non corretta o implausibile motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni stesse in quanto esse sarebbero incentrate sull'"addotta esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità su (una delle varie) letture interpretative dell'art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986 nella versione previgente alle modifiche normative", oggetto dell'odierna censura. Ad avviso della parte privata, il rimettente, a sostegno della rilevanza, avrebbe dovuto argomentare non solo la compatibilità di tale orientamento con la di-

sposizione censurata, ma anche che esso - pur consolidato nella giurisprudenza di legittimità - fosse l'unico imposto dalla Costituzione. Ciò a maggior ragione trattandosi di un orientamento "invero avversato dalla unanime dottrina ... e da parte della giurisprudenza, sia della stessa Cassazione - cfr. in particolare sent. 2054/2017 - sia, soprattutto, di merito".

L'eccezione non è fondata.

La Corte di cassazione rimettente, infatti, ha adeguatamente motivato la rilevanza sia precisando che la norma - in quanto dichiaratamente interpretativa e, quindi, con "portata retroattiva" - si applica al giudizio *a quo*, sia richiamando il tenore letterale delle disposizioni oggetto delle questioni. Ciò è sufficiente per riconoscere l'ammissibilità delle questioni, ogni ulteriore considerazione restando riservata all'esame del merito.

4.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sotto un distinto profilo.

Ad avviso della difesa statale il rimettente non avrebbe sufficientemente argomentato le ragioni per le quali non sarebbe possibile pervenire a un'interpretazione costituzionalmente conforme del censurato art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che l'applicazione dell'imposta debba prescindere dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati a quello presentato per la registrazione.

In particolare, la difesa dello Stato sostiene che il divieto di far ricorso a elementi extratestuali o desumibili da atti collegati, avrebbe solo il significato di escludere la rilevanza degli elementi "fuori contesto" o "extravaganti" "rispetto alla volontà e agli effetti immediatamente desumibili" dall'atto da registrare, perché a questo non fanno alcun riferimento o comunque non incidono sui suoi effetti.

L'eccezione è manifestamente infondata.

L'Avvocatura non considera che il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata "per lettera, *ratio* e contesto di emanazione", considerandola "assolutamente inequivoca ed invalicabile nel prescrivere l'estromissione degli elementi extratestuali e degli atti collegati dall'opera di qualificazione negoziale".

Tale argomentazione del rimettente rende ammissibili le questioni, perché, come ribadito anche di recente da questa Corte, "a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al 'tenore letterale della disposizione', ... 'la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice

a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità" (sentenza n. 221 del 2015)" (sentenza n. 217 del 2019).

Ne segue che anche la suddetta eccezione sollevata dalla difesa dello Stato attiene al merito dell'interpretazione della disposizione censurata e non all'ammissibilità delle questioni.

5.- Nel merito, le questioni inerenti alla violazione degli artt. 53 e 3 Cost. non sono fondate.

5.1.- L'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nell'attuale formulazione censurata, dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento), prescindendo da quelli "extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

5.1.1.- Anche il rimettente muove da questa interpretazione letterale della norma censurata: tuttavia ritiene che essa comporti la denunciata violazione degli artt. 53 e 3 Cost. perché la preclusione della valutazione degli elementi extratestuali e degli atti collegati sarebbe in contrasto con il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, principio che afferma essere implicato da detti parametri nonché "imprescindibile e ... storicamente radicato" nell'ordinamento tributario in genere e nella disciplina dell'imposta di registro in particolare.

Più precisamente, il giudice *a quo* oppone, alla novella censurata, l'interpretazione del previgente art. 20 del Testo Unico quale prospettata dal "vastissimo e del tutto consolidato" orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui:

- a) la natura di "imposta d'atto" propria dell'imposta di registro, confermata dalla formulazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, relativo all'oggetto dell'imposta, "non osta alla valorizzazione complessiva di elementi interpretativi esterni e di collegamento negoziale", poiché per "atto presentato alla registrazione" deve intendersi l'insieme delle previsioni negoziali preordinate alla regolazione unitaria degli effetti giuridici derivanti dai vari negozi collegati;
- b) il recupero di elementi negoziali esterni e collegati all'atto presentato alla registrazione risponde all'esigenza di evidenziare la "causa reale di tale atto ...

che, per sua natura, non può essere lasciata alla discrezionalità delle parti contribuenti né a quello che le parti abbiano dichiarato”;

c) tale “processo di riqualificazione” discende dal richiamo degli istituti civilistici generali della “causa concreta” del contratto e del “collegamento negoziale”, per cui, “pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi”;

d) il riferimento testuale del censurato art. 20 agli “effetti giuridici” dell’atto non preclude che si attribuisca rilevanza a quello “scopo economico unitario” raggiunto dalle parti attraverso la combinazione e il coordinamento degli effetti giuridici dei singoli atti, così disvelandone l’“intrinseca natura”; peraltro, posto che la riqualificazione del contratto ai fini tributari “lascia comunque intatta la validità e l’efficacia del contratto stesso e dello schema negoziale liberamente prescelto dalle parti, risolvendosi unicamente nell’applicazione della disciplina impositiva più appropriata”, nessuna menomazione, ai sensi dell’art. 41 Cost., è rilevabile in relazione alla “libera iniziativa economica” e all’“autonomia negoziale delle parti”;

e) “l’espressa inclusione nell’art. 10-bis, comma 2, lettera a), Legge n. 212 del 2000 della fattispecie di collegamento negoziale (invece mancante nella struttura testuale dell’art. 20)” non esclude che il collegamento negoziale continui a rilevare - al di fuori da considerazioni antielusive - “sul piano obiettivo della mera qualificazione giuridica”, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986.

5.1.2.- Il rimettente afferma, dunque, che nell’art. 20 il termine “atto” presentato alla registrazione va inteso come negozio complessivo, anche se non interamente espresso in un unico documento, e che per la sua interpretazione debbono necessariamente utilizzarsi tutti gli elementi extratestuali reperibili dall’interprete, compresi gli atti collegati contenuti in distinti documenti (ancorché non enunciati, né menzionati nell’atto presentato alla registrazione). Nella prospettazione del giudice *a quo*, questa interpretazione - esito della consolidata giurisprudenza di legittimità alla stregua della previgente formulazione dell’art. 20 - costituisce un dato necessitato in base alla Costituzione, cosicché “il dubbio verte proprio sul corretto esercizio della discrezionalità legislativa e sulla corretta applicazione delle scelte del legislatore tributario”.

5.1.3.- Tale interpretazione evolutiva, cui la giurisprudenza della Corte di cassazione è pervenuta circa la rilevanza della causa concreta del negozio ai fini

della tassazione di registro, tuttavia, non equivale *a priori* a un’interpretazione costituzionalmente necessitata, come invece ritiene il rimettente.

In proposito deve essere innanzitutto sottolineato che, se certamente esula dal sindacato di questa Corte ogni valutazione circa la correttezza in sé della suddetta interpretazione evolutiva del previgente art. 20 fornita dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, è invece compito di questa Corte costituzionale stabilire se detta interpretazione sia l’unica consentita dai predetti parametri costituzionali e, quindi, se l’esclusione dalla rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e degli atti collegati, disposta dal legislatore con i menzionati interventi normativi del 2017 e 2018, si ponga in contrasto con i medesimi parametri.

5.2.- Nella specie, ad avviso di questa Corte, proprio muovendo dall’interpretazione del giudice *a quo* circa il significato da attribuire agli interventi legislativi del 2017 e del 2018, che hanno condotto all’attuale formulazione della norma censurata, è possibile ritenere compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse, rispetto a quelle utilizzate dal rimettente, di “atto presentato alla registrazione” e di “effetti giuridici”, in relazione alle quali considerare la capacità contributiva, tenendo conto dell’individuazione delle voci in tariffa distintamente stabilite dal Testo Unico dell’imposta di registro.

Tali possibili diverse nozioni, convalidate dalla novella censurata, riguardano lo stesso presupposto d’imposta individuato dall’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, che deve essere vagliato alla luce della disciplina del tributo nel suo complesso.

Va però preliminarmente ribadito che il senso fatto palese dal significato proprio delle parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa all’art. 1, comma 87, della Legge n. 205 del 2017) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare, quello sistematico) convergono univocamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che, nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi “extratestuali e dagli atti ad esso collegati”, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986.

Non può perciò essere accolta l’“interpretazione adeguatrice” prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato nei suoi diversi scritti difensivi, secondo cui il divieto di far ricorso a elementi extratestuali o desumibili da atti collegati, avrebbe solo il significato di escludere la rilevanza degli elementi “fuori contesto”

o “extravaganti” (cioè privi di riferimenti all’atto da registrare o con effetti non incidenti su questo), nonché di quelli sussumibili nell’art. 10-*bis* della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente); interpretazione che confermerebbe - sempre secondo la difesa dello Stato - quella del previgente art. 20 del Testo Unico fornita dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, deve osservarsi che: a) la lettera delle disposizioni censurate non pone la incerta distinzione, nell’ambito degli elementi extratestuali, tra quelli “fuori contesto” o all’“interno del contesto”; b) l’“interpretazione adeguatrice”, ove comportasse la sostanziale conferma dell’originaria interpretazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 fornita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, si risolverebbe in un’arbitraria e illogica *interpretatio abrogans* delle disposizioni censurate.

5.2.1.- In proposito è opportuno precisare che lo stesso rimettente dà conto che le questioni attengono a temi con radici storiche ben risalenti nel diritto tributario.

L’originaria disciplina (art. 7 della Legge 21 aprile 1862, n. 585, recante “Sulla tassa di Registro”) disponeva, infatti, che “la tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente” (poi trasfusa nell’art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, recante “Approvazione del testo di legge di registro”). Già questa formulazione aveva sollecitato, a partire dai primi decenni del Novecento, un vivacissimo dibattito tra chi sosteneva fermamente la necessità di una considerazione della sostanza economica sottostante all’attività giuridica espressa negli atti e chi invece la negava in radice, propendendo a favore di un criterio di tassazione fondato sugli effetti giuridici (seppur potenziali e oggettivizzati) degli schemi negoziali utilizzati.

Il legislatore sembrò, anni dopo, chiudere quel dibattito - che si era riflesso anche nella giurisprudenza - quando, con la riforma tributaria si inserì, con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), all’art. 19 relativo all’“interpretazione degli atti”, l’esplicito riferimento agli “effetti giuridici”, espressione poi recepita dall’attuale Testo Unico all’art. 20.

Tuttavia, dopo alcuni decenni, soprattutto col diffondersi della prospettiva del contrasto all’abuso del diritto, nella giurisprudenza di legittimità è riemersa un’interpretazione sostanzialista che si è, invero, sviluppata in modo complesso. In particolare, dapprima

- e il rimettente ne dà conto - consolidandosi nel sostenere la natura antielusiva dell’art. 20 e, successivamente (con l’introduzione dell’art. 10-*bis* della Legge n. 212 del 2000 recante la disciplina sostanziale e procedimentale per l’accertamento dell’abuso del diritto e dell’elusione d’imposta), convergendo sull’affermazione che l’art. 20 detta una regola meramente interpretativa e non antielusiva, ma tale da consentire in ogni caso di individuare la “reale operazione economica” perseguita dalle parti, in ragione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò, comunque, non ha impedito l’insorgere di un isolato contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quando si è affermato - in difformità dall’orientamento prevalente - che la riqualificazione “non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici” (Corte di cassazione, Sezione quinta civile, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2054, successivamente richiamata dalla Corte di cassazione, Sezione quinta civile, sentenza 15 gennaio 2019, n. 722, quest’ultima a sua volta ripresa dalla Corte di cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6790, dove peraltro riaffiora la natura antielusiva dell’art. 20).

Anche in conseguenza di tale contrasto (la citata sentenza della Corte di cassazione n. 2054 del 2017 è menzionata nella relazione illustrativa all’art. 1, comma 87, della Legge n. 205 del 2017), il legislatore tributario è intervenuto sull’art. 20 stabilendo espressamente - in sostanziale adesione alla giurisprudenza minoritaria della Corte di cassazione - che, nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si debba prescindere dagli elementi “extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

5.2.2.- A ben vedere, tale presa di posizione del legislatore, nel confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di “imposta d’atto” storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta.

Per quanto possa apparire, *de iure condendo*, in parte obsoleta rispetto all’evoluzione delle tecniche contrattuali, tale natura non risulta superata dal legislatore positivo tenuto conto dell’attuale impianto siste-

matico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro.

In tale contesto, il censurato intervento normativo appare finalizzato a ricondurre il citato art. 20 all'interno del suo alveo originario, dove l'interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (ovverossia al *gestum*, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al Testo Unico), senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del Testo Unico.

Mette conto, infatti, precisare che, proprio la clausola finale del censurato art. 20 "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" concorre ad avvalorare la suddetta valenza sistematica dell'intervento legislativo del 2017 nell'assetto della disciplina del tributo. Invero, per effetto della novella, le ipotesi riconducibili all'accezione restrittiva generale della nozione di "atto" presentato alla registrazione sono individuabili solo al di fuori di quelle, espressamente regolate dallo stesso Testo Unico, che ammettono la rilevanza degli effetti di separati atti o fatti collegati o, in altri termini, di vicende rientranti nel complessivo programma di azione costituito da un precedente negozio, che incideranno sul regime fiscale di quest'ultimo o comporteranno trattamenti d'imposta diversificati.

5.2.3.- Pertanto, il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico. In tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità costituzionale (su tale esigenza, *ex multis*, sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997).

Ne consegue che le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sono non fondate, in quanto si basano sull'assunto del rimettente che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili, anche *aliunde*, dalla causa concreta del negozio contenuto nell'atto presentato

per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri.

È proprio tale assunto che non può essere accolto: tali parametri, infatti, sul piano della legittimità costituzionale non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti *aliunde*, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" dello stesso Testo Unico.

In tal modo, del resto, il criterio di qualificazione e di sussunzione in via interpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo le regole del Testo Unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli atti distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa ad esso allegata.

5.2.4.- Non varrebbe, infine, obiettare che la normativa di cui si discute, escludendo (salvo per le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico) la rilevanza interpretativa sia di elementi extratestuali, sia del collegamento negoziale, potrebbe favorire l'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali sottraendo all'imposizione, in violazione degli evocati parametri costituzionali, "l'effettiva ricchezza imponibile".

In proposito va sottolineato che detta sottrazione potrebbe rilevare sotto il profilo dell'abuso del diritto. Tuttavia lo stesso rimettente esclude decisamente (indicando a sostegno "l'indirizzo più recente" della giurisprudenza di legittimità) che l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 abbia una specifica funzione antielusiva e nel percorso motivazionale dell'ordinanza di rimessione non si sofferma sull'esistenza e applicabilità in concreto delle singole discipline antiabuso anteriori all'introduzione nell'ordinamento - sopravvenuta rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - della esplicita clausola generale di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212 del 2000 (espressamente richiamato per il sistema dell'imposta di registro dall'attuale formulazione dell'art. 53-bis del D.P.R. n. 131 del 1986).

Una volta constatato, per quanto sopra detto, che non è manifestamente arbitrario che il legislatore abbia ribadito la *ratio* dell'imposta di registro in sostanziale conformità alla sua origine storica di "imposta d'atto" nei sensi sopra precisati, in caso di collegamento negoziale, qui può solo osservarsi, sul piano costituzionale, che l'interpretazione evolutiva, patrocinata dal rimettente, di detto art. 20 del D.P.R. n.

131 del 1986, incentrata sulla nozione di “causa reale”, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge n. 212 del 2000. Infatti, consentirebbe all’Amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea).

5.2.5.- In conclusione, la disciplina censurata non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, con conseguente non fondatezza delle sollevate questioni.

Resta ovviamente riservato alla discrezionalità del legislatore provvedere - compatibilmente con le coordinate stabilite dal diritto dell’Unione Europea - a un eventuale aggiornamento della disciplina dell’imposta di registro che tenga conto della complessità delle

moderne tecniche contrattuali e dell’attuale stato di evoluzione tecnologica, con riguardo, in particolare, sia al sistema di registrazione degli atti notarili, sia a quello di gestione della documentazione da parte degli Uffici amministrativi finanziari.

P.Q.M.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall’art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.